



*Avvocatura Distrettuale dello Stato  
di Genova*

Viale Brigate Partigiane, 2- 16129 GENOVA  
Tel. 010/530831- Fax 010/591613  
PEC: [ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it)  
C.F 80101740100

C.T 1313/2016

Avv. Giorgio LEMBECK

\*\*\*\*

**TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA**

*Collegio della sezione lavoro*

\*\*\*\*

*Reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.*

\*\*\*\*

nell'interesse del

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA  
RICERCA**- Codice Fiscale 80255230585- in persona del Ministro *pro tempore*,  
rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di  
Genova- Codice Fiscale 80101740100- presso i cui uffici è domiciliato;

*reclamante*

contro

**COPPOLETTA Maria Rosa Cristina**, nata a Ragusa il 30 agosto 1973 e  
residente a Granmichele (CT), rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro MELI  
e dall'Avv. Dino CAUDULLO del Foro di Catania, domiciliata in Genova-  
Via Fieschi, 10- presso lo studio dell'Avv. Luigi Alberto ZOBOLI

*reclamato*

avverso



l'ordinanza decisoria n. 2596/2016 nel procedimento ex art. 700 c.p.c sub R.G 2803/2016, emessa dal Tribunale di Genova, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dott. Marcello BASILICO il 20 settembre 2016 e comunicata in pari data.

\*\*\*\*

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. notificato in data 29 luglio 2016, la prof.ssa Maria Rosa Cristina COPPOLETTA, docente di Tecnologia e Disegno tecnico (classe di concorso A071), madre di due figli disabili, chiedeva al Tribunale intestato di dichiarare l'illegittimità dell'art. 13 C.C.N.I dell'08 aprile 2016, e per l'effetto di accertare il diritto della ricorrente al riconoscimento della precedenza assoluta, in ossequio al principio di cui all'art. 33 comma 5 della l. 104/92 e, consequenzialmente di dichiarare il diritto della ricorrente al trasferimento in provincia di Catania.

Si costituiva il M.I.U.R in data 5 agosto 2016 e, all'udienza del 9 agosto, il Giudice disponeva l'estensione del contraddittorio nei confronti di tutti i docenti aspiranti al trasferimento negli ambiti territoriali della Sicilia a mezzo pubblicazione sui siti internet del M.I.U.R e dell'U.S.R Sicilia, a norma dell'art. 151 c.p.c e la notifica alle persone risultate vincitrici nelle rispettive graduatorie.

A seguito dell'udienza di trattazione del 14 settembre u.s e trattenuta la causa in decisione, il G.L emetteva l'ordinanza in epigrafe, avverso la quale, richiamata la memoria di costituzione nel procedimento ex art. 700 c.p.c in epigrafe, si propone reclamo per i seguenti e sottoindicati

#### MOTIVI

**1) Violazione dell'art. 33 della l. 104/1992, dell'art. 601 del D. Lgs. 207/1994; contraddittorietà della motivazione.**

Dalla lettura del disposto del comma 5 dell'art. 33 della l. 104/1992, emerge che «il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di



*lavoro piu' vicina al domicilio della persona da assistere e non puo' essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede».*

L'utilizzo della locuzione "ove possibile" pone un dirimente problema interpretativo, in ordine alla qualificazione del diritto alla scelta della sede di lavoro più vicina come incondizionato ed assoluto.

Sulla scorta di un ragionevole argomento letterale, è plausibile osservare che, se il legislatore avesse ritenuto come incondizionato ed assoluto il diritto in questione, non avrebbe inserito la locuzione "ove possibile": avendolo fatto, ha voluto intendere che esso, non avendo carattere di assolutezza, può essere soggetto a bilanciamento nei riguardi di altri diritti, interessi, situazioni giuridicamente rilevanti.

Tale impostazione è stata sposata anche dalla Corte di Cassazione (sez. lav., 585/2016), la quale ha affermato che *«il diritto a scegliere la sede di lavoro attribuito dall'art. 33, comma 5, legge n. 104 del 1992 ai familiari di soggetti portatori di handicap non è assoluto, potendo essere esercitato «ove possibile»»*

La questione della (il)legittimità/(in)validità della clausola del CCNI tacciata di nullità per contrasto con norme imperative, dal cui solo accertamento può transitare l'accoglimento delle pretese della sig.ra Coppoletta, deve dunque essere esaminata traendo le mosse dal rilievo che la legge non attribuisce un diritto incondizionato ed assoluto al trasferimento nel luogo del domicilio della persona da assistere; la norma, quindi, è tutt'altro che inderogabile ed imperativa.

Posta la caratterizzazione del diritto ex art. 33 c. 5 l. 104/92 in termini di relatività- e vista la derogabilità e natura di principio della disposizione attributiva- non appare nemmeno prospettabile alcun contrasto tale da determinare una ragione di nullità testuale o virtuale dell'art. 13 CCNI ex art 1418- e correlativamente ex art 1419- del Codice Civile, quale quella invocata da controparte e dichiarata dal Giudice nell'ordinanza impugnata.



Né, in siffatto quadro, può escludersi che la disciplina di dettaglio del diritto regolato dall'art. 33 c. 5 l. 104/92 possa essere affidata, col connesso inevitabile grado di autonomia, alla contrattazione collettiva.

Del resto, nella fattispecie della mobilità, si compendiano varie "tipologie" di interessi/situazioni giuridiche, meritorie di tutela da parte dell'ordinamento:

- quella organizzativa dell'Amministrazione;
- quella dei privati- sia i parenti e gli affini dei disabili, sia coloro che, invece, assumo la qualità di controinteressati-

Si tratta, in entrambi i casi, di interessi concreti ed attuali: il primo, peraltro, ha una particolare rilevanza, afferendo, da un lato, al principio di "buon andamento", di cui all'art. 97 Costituzione, dall'altro ai principi di "economicità ed efficacia", di cui all'art. 1 della l. 241/1990.

Ne consegue che, del tutto lecitamente, nell'ambito del settore scolastico, le parti sociali- ivi dunque compresi i sindacati dei lavoratori- possono convenire, come in effetti hanno convenuto, di modulare la disciplina della mobilità per assistenza al disabile, compendiando le varie posizioni ed interessi contrapposti nel testo dell'art. 13 CCNI, di cui non può predicarsi l'invalidità per contrasto con una norma imperativa (che non si rinviene nell'ordinamento, né nell'art. 33 l. n. 104/1992, né come si vedrà, nell'altre disposizioni invocate) e che, dunque, osta all'accoglimento delle pretese della signora Coppoletta.

Nell'ordinanza impugnata, pur muovendo dalla constatazione che la Corte di Cassazione (sez. lav. 15 gennaio 2016, n. 585), ha interpretato nel senso sopra proposto la disposizione di cui all'art. 33 c. 5 l. 104/1992, il Giudicante ha affermato che la citata pronuncia della Suprema Corte «*non valuta l'esistenza nel settore scolastico d'una disciplina speciale contenuta nell'art. 601 d. lgs. 297/94 (articolo non a caso inserito tra le disposizioni comuni a tutto il*



*personale scolastico). Vi si stabilisce che gli artt. 21 e 33 legge 104/92 "si applicano al personale di cui al presente testo unico" (primo comma) e che tali norme "comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità" (secondo comma). Diversamente da quella generale, la disposizione del capoverso dell'art. 601 non prevede limiti al proprio contenuto precettivo. Essa ha la struttura della norma imperativa incondizionata, portatrice di valori di rilievo costituzionale (art. 38, secondo comma, Cost.)».*

Poco più avanti, il G.M afferma che «un approccio sistematico induce a ritenere che il diritto enunciato dall'art. 601, secondo comma, del testo unico sulla scuola sia riconosciuto senza riserve ».

Prima di svolgere ulteriori riflessioni, vale la pena riportare integralmente il testo del citato art. 601 del d. lgs. 297/1994: *Art. 601. Tutela dei soggetti portatori di handicap. 1. Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico. 2. Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità'.*

Dalla lettura dell'appena citata disposizione, emergono nell'ordinanza impugnata due profili di contraddittorietà, che postulano una violazione dell'art. 601 e degli art. 21 e 33 l. 104/92, appaiono censurabili, sotto due profili:

- a) anzitutto, quello operato dall'art. 601 è, in entrambi i suoi commi, in assenza di esplicita e letterale indicazione contraria, un rinvio integrale alle disposizioni degli art. 21 e 33 della l. 104/92 ed, essendo tale, include anche la locuzione "ove possibile". Escluderla dalla norma ricavabile dalla succitata disposizione appare un procedimento non fondato su alcun argomento giuridicamente e logicamente condivisibile, né sul



piano letterale, come evidenziato poc'anzi- né- come verrà successivamente illustrato- su quello sistematico.

A questo proposito, si osserva come il secondo comma dell'art. 601 vada interpretato in dipendenza dal primo e non come se fosse "divelto" da esso: sarebbe distonico separare il primo comma dell'art. 601 dal secondo e desumere che la locuzione "ove possibile" si applichi solo nell'ambito di rimando del primo comma ed affermare che i casi di cui al secondo comma sarebbero esclusi dalla portata applicativa del rinvio di cui al primo comma.

Ciò sarebbe implausibile, in quanto, e per l'assenza di esplicita indicazione letterale, e per la *sedes materiae*, appare corretto guardare al contenuto del secondo comma dell'art. 601 come una norma di specificazione di quanto previsto al primo comma- e ricompresa in esso- e non una norma di esclusione, "creatrice" di una *lex specialis* derogatrice rispetto alla *lex generalis*.

- b) l'affermazione del G.L secondo la quale *la disposizione dell'art. 601 ha (..) la struttura della norma imperativa incondizionata, portatrice di valori di rilievo costituzionale* va riformulata con valutazione non parziale, ma complessiva, in un'ampia cornice in cui rilevano, da un lato i valori di rilievo costituzionale di cui all'art. 38 Costituzione- sulla tutela delle persone disabili- dall'altro anche quelli di cui all'art. 97- concernenti il buon andamento della P.A.

Non vi è alcun argomento sufficientemente fondato che induca a ritenere che la disposizione dell'art. 38 Costituzione sia collocata ad un grado superiore rispetto a quella dell'art. 97 nella gerarchia delle fonti dell'ordinamento della Repubblica.

Pertanto, come sopra premesso, le norme ricavabili dalle disposizioni degli artt. 38 e 97 Costituzione sono tra loro soggette a ***bilanciamento***;



bilanciamento che è stato operato nella redazione dell'art. 13 del C.C.N.I. dell'aprile 2016, che disciplina le modalità concrete di esercizio del diritto al trasferimento nell'ambito dell'amministrazione scolastica: a questo proposito si rinvia alle considerazioni svolte sopra.

In ogni caso, quel che più rileva, tale bilanciamento è concretamente operato anche dal legislatore, che nell'attribuire diritti inerenti la mobilità ai lavoratori familiari di persone disabili ne condiziona l'esercizio e la misura alla possibilità concreta, cioè ad una valutazione che tenga conto della complessità organizzativa della amministrazione datrice, senza conferire loro un diritto soggettivo perfetto con una norma inderogabile.

In siffatto contesto, non vi è ragione per predicare la nullità dell'art. 13 CCNI 8 aprile 2016, e la domanda che su tale declaratoria imprescindibilmente appoggia, si rivela infondata.

Alla luce, pertanto, delle argomentazioni svolte in questa sede, si rassegnano le sotto indicate

#### **CONCLUSIONI:**

“Voglia l'Ill.mo Collegio adito, previa fissazione dell'udienza di discussione del reclamo, riformare e/o revocare integralmente l'ordinanza in epigrafe, rigettando per l'effetto le avverse pretese. Con vittoria di spese per tutti i gradi del giudizio”

Si producono:

- 1) Ordinanza impugnata
- 2) Atti e fascicolo del procedimento ex art. 700 c.p.c

\*\*\*\*

Genova, 4 ottobre 2016

Giorgio LEMBECK

*Procuratore dello Stato*

